

Fondazione Luca Pacioli



**ALCUNE CONSIDERAZIONI
CIRCA GLI EFFETTI DELLA RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO
SULLA REDAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO**

(Documento in bozza OIC 1)

Documento n. 18 del 16 luglio 2004

CIRCOLARE

INDICE

<i>Premessa</i>	Pag.	1
1. Esposizione in bilancio della eliminazione delle interferenze fiscali pregresse	“	2
2. Operazioni e saldi denominati in valuta estera	“	9
3. Operazioni di locazione finanziaria (<i>Leasing</i>)	“	10
4. Immobilizzazioni immateriali di durata indeterminata	“	13

ALCUNE CONSIDERAZIONI
CIRCA GLI EFFETTI DELLA RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO
SULLA REDAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO

(Documento in bozza OIC 1)

Premessa

L'OIC – Organismo Italiano di contabilità ha prodotto un documento, in data 18 maggio u.s., che riassume le modifiche e le integrazioni ai Principi Contabili (Documenti precedentemente emanati dall'apposita Commissione per la statuizione dei Principi contabili dei Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri) resi necessarie a seguito della riforma del diritto societario con il D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.

Il documento OIC – denominato “OIC 1: I principali effetti della riforma del diritto societario sulla redazione del bilancio d'esercizio” – è proposto nella forma della “bozza per commenti” e quindi, in vista della elaborazione di un documento definitivo, sollecita la prospettazione di osservazioni che possano mettere in evidenza aspetti problematici e valgano a meglio ponderare le soluzioni da adottare.

In questa prospettiva, con la presente circolare la Fondazione Luca Pacioli intende dare un suo contributo all'approfondimento della materia, prospettando proprie considerazioni sul documento OIC 1, con specifico riferimento ai seguenti temi:

- la esposizione in bilancio della eliminazione delle interferenze fiscali;
- le operazioni e i saldi denominati in valuta estera
- le operazioni di locazione finanziaria
- le immobilizzazioni immateriali di durata indeterminata

1. Esposizione in bilancio dell'eliminazione delle interferenze fiscali pregresse

In virtù del nuovo quadro normativo delineatosi a seguito della riforma del diritto societario e della imposizione sulle società, si è finalmente risolta l'annosa *querelle* in merito alla eliminazione delle interferenze fiscali nella redazione del bilancio d'esercizio¹.

Profili civilistici del disinquinamento

Sul versante civilistico, il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, recante la riforma organica delle società di capitali e società cooperative, ha provveduto all'abrogazione del secondo comma dell'art. 2426 del codice civile, il quale consentiva di "*effettuare rettifiche di valore e accantonamenti esclusivamente in applicazione di norme tributarie*". Per effetto dell'abrogazione di tale disposizione, è cessata la facoltà di imputare tra le voci di conto economico rettifiche di valore ed accantonamenti non aventi giustificazione economico-civilistica, pur in presenza di una normativa tributaria che ne ammetta la deducibilità. Facoltà, quest'ultima, che ha dato adito, in passato, all'inquinamento delle risultanze dei bilanci civilistici, a causa di appostazioni avente come unico scopo la fruizione di vantaggi fiscali altrimenti non ottenibili.

Simmetricamente, si è proceduto alla abrogazione del num. 14) del previgente articolo 2427 del codice civile, secondo il quale, in nota integrativa, dovevano essere indicati "*i motivi delle rettifiche di valore e degli accantonamenti eseguiti esclusivamente in applicazione di norme tributarie ed i relativi importi, appositamente evidenziati rispetto all'ammontare complessivo delle rettifiche e degli accantonamenti risultanti dalle apposite voci di conto economico*".

Profili fiscali del disinquinamento

Alla evidenziata abrogazione è corrisposta, dal punto di vista fiscale, una nuova previsione finalizzata alla salvaguardia del diritto alla deduzione dal reddito d'impresa dei componenti negativi di reddito non più imputabili al conto economico. Si tratta dell'art. 109, comma 4, lett. b), del nuovo t.u.i.r. (quale risultante a seguito delle modifiche apportate dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, 344, di attuazione dell'Ires), in base al quale "*gli ammortamenti dei beni materiali ed immateriali, le altre rettifiche di valore e gli accantonamenti sono deducibili se in apposito prospetto della dichiarazione dei redditi è indicato il loro importo complessivo, i valori civili e fiscali dei beni e quelli dei fondi*".

¹ Va, in ogni caso, sottolineato che, dal punto di vista tributario, la soluzione tecnica adottata (proposta dalla commissione Gallo e, pedissequamente, recepita dal legislatore fiscale delegato) si discosta dalla teoria del "doppio binario puro" e risulta non scevra da rilievi: primo fra tutti, il riverbero sulla gestione d'impresa prodotto dal condizionamento nella distribuzione degli utili e delle riserve di utili.

Diversamente dagli altri elementi di costo, per i predetti componenti negativi di reddito non sarà più necessaria, ai fini della rispettiva deducibilità, la “previa imputazione” al conto economico, dal momento che essa risulterà possibile in via “extracontabile”, risultando subordinata al mero adempimento formale della indicazione nell’apposito prospetto in sede di dichiarazione dei redditi.

In merito, poi, alla esatta identificazione dei componenti negativi ammessi al suddetto beneficio, si evince chiaramente dalla relazione illustrativa del d.lgs. n. 344/2003 come il legislatore, nella formulazione della riportata lettera *b*), abbia preferito aderire alla tesi meno rigorosa secondo cui le norme che legittimano l’imputazione delle rettifiche di valore ed accantonamenti solo fiscali sono tanto quelle “*aventi esplicita finalità sovvenzionale*” tanto quelle che recano “*regimi di determinazioni forfetaria dei componenti negativi e, in particolare, quelli a carattere estimativo*”².

L’ampia interpretazione del perimetro applicativo del regime di deduzione extracontabile comporta, come logica conseguenza, la rilevanza, ad esempio, tanto degli ammortamenti anticipati quanto degli ammortamenti ordinari dei beni materiali ed immateriali, delle svalutazioni dei crediti e degli accantonamenti per lavori ciclici di manutenzione e revisione delle navi ed aeromobili, in eccedenza rispetto alla quota giustificabile dal punto di vista economico-civiltistico³. In proposito, è appena il caso di evidenziare che, in considerazione della formulazione lessicale dell’art. 109, comma 4, lett. *b*), del nuovo t.u.i.r., restano esclusi dall’ambito applicativo del predetto regime gli oneri pluriennali (costi di impianto ed ampliamento, costi di ricerca e sviluppo, costi di pubblicità, ecc.) dal momento che essi non rientrano nel concetto di “beni” immateriali. Stesso destino dovrebbe toccare alla svalutazione delle rimanenze di magazzino di cui al nuovo art. 92 (già art. 59) del t.u.i.r.. Quest’ultima disposizione, invero, si limita ad individuare un valore fiscale minimo di valutazione delle rimanenze (“*le rimanenze finali ... sono assunte ad un valore non inferiore a ...*”), sicché laddove il magazzino sia valutato in bilancio ad un valore

² Cfr. paragrafo dedicato al commento dell’art. 109 (rubricato “*Norme generali sui componenti del reddito d’impresa*”), ove si precisa che la preferenza per tale interpretazione trova fondamento in tre diverse motivazioni. La prima è costituita dall’esistenza di una prassi applicativa nel senso indicato, per cui non sarebbe stato coerente, una volta sancito il disinquinamento del bilancio, immaginare un ambito più ristretto, ovvero sia limitato alle sole norme sovvenzionali. La seconda è rappresentata dalla considerazione secondo cui le imprese non obbligate a redigere il bilancio o, comunque, obbligate a redigerlo senza doversi attenere alle disposizioni della IV Direttiva Cee hanno potuto dedurre dal reddito d’impresa anche le rettifiche di valore e gli accantonamenti previsti da norme di natura forfetaria. La terza attiene alla circostanza che le misure di forfetizzazione, ancorché non agevolative in senso stretto, costituiscono pur sempre opportunità o vantaggi offerti dal legislatore, avendo la funzione di eliminare controversie su una materia altrimenti di difficile definizione, quale, appunto, quella delle valutazioni. Pertanto, tali misure rispondono ad un interesse fiscale di portata più generale e operano a vantaggio sia dei contribuenti, laddove risultino di importo superiore a quello effettivamente imputabile a conto economico, sia a favore del Fisco, laddove limitino svalutazioni e rettifiche di entità economica più consistente rilevate in bilancio.

³ Come risulta dalla già richiamata relazione illustrativa del d.lgs. n. 344, tale regime extracontabile ha implicato l’esigenza di riformulare tutte quelle disposizioni del (vecchio) t.u.i.r. che subordinavano la deduzione dei componenti negativi alla condizione che fossero stati accantonati ad apposita riserva o fondo del passivo. A tal fine, si è proceduto alla elisione del riferimento a tale condizione contenuto nell’art. 67, comma 3, in tema di ammortamenti anticipati, nell’art. 70, comma 2-*bis*, in tema di accantonamento annuale al TFR destinato a fondi pensione, nell’art. 71, commi 1 e 3, in tema di accantonamenti al fondo rischi su crediti e, infine, nell’art. 73, comma 3, in tema di accantonamenti per gli oneri derivanti da operazioni e concorsi a premio.

superiore a quello minimo, tale valutazione civilistica assumerà rilievo anche ai fini tributari. Pertanto, al riguardo, non si creano problemi di svalutazioni fiscali da imputare extracontabilmente⁴.

Al fine di condizionare la fruizione del beneficio della deduzione extracontabile, e dunque della corrispondente detassazione dell'utile, alla permanenza di tale utile nell'economia dell'impresa, la summenzionata lettera *b*) ha previsto il rispetto di un "vincolo di copertura patrimoniale". Più segnatamente, si è disposto che *"In caso di distribuzione, le riserve di patrimonio netto e gli utili di esercizio, anche se conseguiti successivamente al periodo d'imposta cui si riferisce la deduzione, concorrono a formare il reddito se e nella misura in cui l'ammontare delle restanti riserve di patrimonio netto, diverse dalla riserva legale, e dei restanti utili portati a nuovo risulta inferiore all'ecedenza degli ammortamenti, delle rettifiche di valore e degli accantonamenti dedotti rispetto a quelli imputati a conto economico, al netto del fondo imposte differite correlato agli importi dedotti"*.

In siffatto modo, avendo condizionato la fruizione di queste opportunità alla semplice segnalazione in un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi, senza porre vincoli di sospensione d'imposta neanche sulle riserve di patrimonio netto, si è ottenuto l'effetto di evitare la permanenza di interferenze fiscali sul bilancio. Inoltre, così stabilendo, si è raggiunta la finalità di assicurare il godimento dei benefici fiscali anche da parte delle imprese non aventi utili o riserve da vincolare; nondimeno sancendo che, in presenza di tali poste patrimoniali, queste debbano essere mantenute nell'economia dell'impresa (ovverosia non distribuite) sino a concorrenza delle deduzioni effettuate extracontabilmente.

Regime transitorio

Le disposizioni recate dal d.lgs. n. 6/2003, contenente la novella del diritto societario, sono entrate in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2004. Tuttavia, le norme transitorie e di attuazione prevedono che le nuove regole in tema di bilancio d'esercizio possano essere applicate in tempi diversi. In tal senso, il novellato art. 223-*undecies* del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, recante disposizioni per l'attuazione del codice civile e transitorie, stabilisce, per le società di capitali, che:

- a) i bilanci relativi agli esercizi chiusi prima del 1° gennaio 2004 sono redatti secondo le leggi anteriormente vigenti;
- b) i bilanci relativi agli esercizi chiusi fra il 1° gennaio 2004 e il 30 settembre 2004 possono essere redatti secondo le leggi anteriormente vigenti o secondo le nuove disposizioni;
- c) i bilanci relativi ad esercizi chiusi dopo la data del 30 settembre 2004 sono redatti secondo le nuove disposizioni.

⁴ Diverso è, invece, il caso della svalutazione fiscale delle opere ultrannuali per rischio contrattuale di cui al comma 3 del nuovo art. 93 (già art. 60) del t.u.i.r., che, rappresentando una vera e propria misura di natura forfetaria, legittima il ricorso al regime di deduzione extracontabile.

Alla luce della tratteggiata tempistica, poteva accadere che le imprese con esercizio solare “a cavallo” del 31 dicembre 2003 si trovassero, nel corso del 2004, contemporaneamente, ad applicare (per obbligo o per scelta) le nuove disposizioni in materia di bilancio, e dunque a non poter più imputare al conto economico rettifiche di valore e accantonamenti effettuati esclusivamente in applicazione di norme tributarie, ed a non beneficiare ancora del nuovo regime di deduzione extracontabile consentito dalla riforma fiscale, giacché quest’ultima risulta applicabile nei loro confronti a partire dal periodo di imposta che inizia a decorrere dal 1° gennaio 2004 (successivamente, quindi, alla prima applicazione della riforma societaria).

Con l’intento di evitare che detti soggetti, con riferimento a tale primo periodo di applicazione delle nuove regole bilancistiche, potessero perdere la possibilità di dedurre i menzionati componenti negativi di reddito, non più imputabili al conto economico, il legislatore fiscale delegato ha previsto una apposita disposizione transitoria, l’art. 4, lett. *h*), num. 2), del d.lgs. n. 344/2003, mediante cui ha riconosciuto l’applicabilità del comma 4 dell’art. 109 del nuovo t.u.i.r. altresì agli ammortamenti, alle altre rettifiche di valore ed agli accantonamenti operati nell’*“esercizio in corso al 31 dicembre 2003 che termina successivamente alla medesima data”*.

Disinquinamento dalle interferenze fiscali pregresse

Come anticipato, a decorrere in generale dall’esercizio 2004 non sarà più consentito inquinare il bilancio d’esercizio con appostazioni di natura esclusivamente tributaria, prive di qualsiasi giustificazione economico-civilistica. Ciò posto, va osservato che resta tuttavia aperta la questione in ordine alla sorte riservata alle rettifiche di valore e agli accantonamenti imputati a conto economico esclusivamente in applicazione di norme tributarie prima dell’entrata in vigore della riforma del diritto societario.

Invero, il d.lgs. n. 6/2003 non contiene alcuna espressa indicazione circa le modalità secondo cui procedere a disinquinare i bilanci dalle interferenze fiscali pregresse. In altri termini, dal novellato quadro normativo civilistico non si evince quale debba essere il trattamento contabile da riservare ai “valori fiscali residui” derivanti dall’applicazione della previgente disciplina, dal momento che questi, sulla scorta dei principi generali di redazione del bilancio d’esercizio e della finalità sottese alla riforma, non potranno più essere esposti nei nuovi schemi legali di bilancio.

Un’indicazione sul tema è ritraibile dalle disposizioni di natura transitoria previste dal d.lgs. n. 344/2003, le quali si prefiggono però l’intento di fornire unicamente dettagli sui riflessi fiscali della menzionata eliminazione contabile. Più in particolare, al fine di evitare che il disinquinamento dei bilanci dalle interferenze fiscali pregresse potesse comportare una loro rilevanza impositiva, nel corso del periodo d’imposta in cui viene operato, l’art. 4, lett. *h*), num. 1), *dec.cit.*, consente l’applicazione del regime di deduzione extracontabile di cui al comma 4 dell’art. 109 del

nuovo t.u.i.r. anche agli ammortamenti, alle altre rettifiche di valore e agli accantonamenti operati “*in esercizi precedenti a quello di entrata in vigore del D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 per effetto dell’abrogato articolo 2426, secondo comma, del codice civile ed eliminati dal bilancio in applicazioni delle disposizioni di tale decreto*”.

Orbene, circa la rilevazione in bilancio dello storno delle interferenze fiscali pregresse, sembrano prospettarsi due tesi. Una a favore dell’imputazione della rettifica per disinquinamento al conto economico; un’altra favorevole all’imputazione della stessa al patrimonio netto.

Tesi a favore della imputazione al conto economico

L’orientamento favorevole al transito al conto economico della eliminazione delle interferenze fiscali pregresse trae origine da tre fondamentali considerazioni.

1. Una prima argomentazione risulterebbe, *a contrario*, dalla incompatibilità dell’approccio patrimoniale con il principio di continuità dei bilanci sancito dalla disposizione di cui all’art. 31, par. 1, lett. *f*), della IV Direttiva Cee, secondo cui “*lo stato patrimoniale di apertura di un esercizio deve corrispondere allo stato patrimoniale di chiusura dell’esercizio precedente*”.
2. In secondo luogo, posta l’assimilazione di tale disinquinamento ad un cambiamento di principio contabile, deporrebbe in favore dell’imputazione al conto economico il Principio contabile n. 29 (*Cambiamento di principi contabili. Cambiamenti di stime contabili. Correzioni di errori. (...)*), il quale prevede la rilevazione al conto economico degli effetti derivanti da cambiamenti di principi contabili⁵. Inoltre, la tesi *de qua* registra l’adesione delle Autorità di vigilanza e controllo, quali Consob⁶ e Banca d’Italia⁷.
3. Avvalorerebbe, infine, l’imputazione al conto economico l’opportunità di individuare un trattamento che realizzi una simmetria tra l’operazione di disinquinamento e le appostazioni effettuate in precedenti esercizi.

⁵ In questo senso, nella Comunicazione n. DEM/81948 del 3 novembre 2000, in cui vengono forniti chiarimenti in merito alla Comunicazione DAC 99059009 del 30 luglio 1999, la Consob considera applicabili a tutte le variazioni di criteri contabili, qualunque ne sia l’origine (anche se dettate da nuove normative), quanto previsto per “cambiamenti di principi contabili”.

⁶ Cfr. Comunicazione n. DAC/99016997 dell’11 marzo 1999.

⁷ Cfr. Messaggio Amministrativo n. 171356 del 3 agosto 1999, in merito al trattamento contabile degli effetti derivanti da mutamenti di principi contabili, e, da ultimo, il Messaggio Amministrativo n. 460600 del 13 maggio 2004, proprio in tema di rilevazione in bilancio del disinquinamento fiscale, che raccomanda la rilevazione degli effetti del disinquinamento pregresso tra le voci dell’area straordinaria del conto economico.

Tesi a favore della imputazione al Patrimonio Netto

Nel valutare l'esatta rilevazione contabile delle rettifiche conseguenti alla eliminazione delle interferenze fiscali pregresse, l'approccio patrimoniale parte dalla considerazione secondo cui, ove dette rettifiche fossero imputate al conto economico, si rischierebbe di frustrare lo spirito della riforma, atteso che il risultato dell'esercizio di riferimento sarebbe ancora una volta influenzato da appostazioni che sottendono pur sempre una "natura esclusivamente fiscale", producendo un effetto distortivo sulla rappresentazione veritiera e corretta dello stesso.

Vale notare inoltre che le stesse ragioni di simmetria addotte a conforto della tesi reddituale sembrano non convincenti, se solo si pone mente al fatto che, contrariamente all'originaria iscrizione al conto economico delle poste di natura esclusivamente fiscale, supportata da disposizione di legge (seppure discutibile), manca ora una analoga copertura legislativa. Né, in tale mancanza, può invocarsi l'analogia con il trattamento dei "ripristinati di valore" (ove la simmetria contabile opera invece correttamente), giacché tale fattispecie risulta sostanzialmente diversa da quella di che trattasi.

In via argomentativa, la tesi favorevole all'imputazione al patrimonio netto del disinquinamento pregresso si fonda, in primo luogo, sulle statuizioni contenute nei principi contabili internazionali che, a partire dal 1° gennaio 2005, dovrebbero presidiare anche alla redazione dei bilanci delle imprese nazionali (specie banche e società quotate). Più in particolare, attesa l'assimilazione del disinquinamento al mutamento di principi contabili, si fa riferimento allo IAS n. 8, (*Utile (perdita) d'esercizio, errori determinanti e cambiamenti di principi contabili*), il quale, nella versione "improved" da ultimo licenziata, prevede unicamente la possibilità di rilevare gli effetti del cambiamento dei criteri contabili come rettifica ai saldi di apertura degli utili portati a nuovo (trattamento contabile di riferimento)⁸. Dunque, per recuperare al bilancio la sancita finalità di rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale-finanziaria e del risultato economico dell'esercizio sarebbe opportuno che lo storno del saldo residuo delle voci inficiate dalla pregressa interferenza fiscale fosse rilevato direttamente nel patrimonio netto.

Questo orientamento evidenzia poi il superamento concettuale della principale argomentazione a sostegno della soluzione reddituale, vale a dire la presunta incompatibilità della tesi patrimoniale con il principio di continuità dei bilanci (avvalorata altresì dalle menzionate Autorità di vigilanza e controllo). Ed invero, nell'attuale contesto normativo e regolamentare italiano e comunitario, l'approccio patrimoniale risulta conforme ed assolutamente in sintonia con la corretta interpretazione dell'art. 31, par. 1, lett. f), della IV Direttiva Cee. Tant'è che detta inconciliabi-

⁸ Nell'opera di revisione degli *standards* internazionali recentemente attuata, è stato eliminato il trattamento contabile alternativo consentito, che permetteva la predetta rilevazione direttamente al conto economico.

lità è stata, di recente, definitivamente confutata dall'*Efrag (European financial reporting advisory group)*⁹ e dalla stessa Commissione europea, la quale, avallando il metodo contabile previsto dal citato IAS n. 8, ha ritenuto quest'ultimo non configgente con la IV Direttiva Cee¹⁰. Pertanto, nulla osta a che i saldi contabili di apertura del patrimonio netto (all'1/1/2004) possano essere rettificati a seguito dello storno delle interferenze fiscali pregresse, con conseguente rilevazione – ove necessario – della relativa fiscalità differita.

L'impostazione patrimoniale risulta inoltre coerente con il trattamento contabile raccomandato dal Principio contabile n. 25 (*Imposte sul reddito*) allorché si è trattato di eliminare le interferenze fiscali in occasione della effettuazione di ammortamenti anticipati.

Del resto, giova evidenziare che lo stesso Ministero dell'economia e delle finanze, in sede di chiarimenti alla compilazione dei modelli di dichiarazione¹¹, ai fini del disinquinamento, senza effetti fiscali, dell'importo delle rettifiche e degli accantonamenti operati per ragioni esclusivamente fiscali nei bilanci precedenti, consente espressamente l'imputazione ad aumento del patrimonio netto dell'importo di tali rettifiche ed accantonamenti stornato dalle scritture contabili.

Senza contare, infine, che la rilevazione diretta a patrimonio netto è ora anche prevista dal novellato art. 42, par. 2, della IV Direttiva Cee relativamente, ad esempio, alle variazioni di *fair value* degli strumenti finanziari disponibili per la vendita e che la nuova previsione di un prospetto delle variazioni delle voci di patrimonio netto permette, ancor di più, di soddisfare l'esigenza informativa inerente alla sequenzialità dei bilanci.

Da ultimo, risulta evidente che, in merito all'operazione di disinquinamento, la nota integrativa dovrà fornire una adeguata informativa, il più dettagliata possibile, al fine di consentire al lettore del bilancio di ottenere una illustrazione esaustiva circa le interferenze fiscali pregresse eliminate, le modalità contabili seguite per effettuare l'eliminazione, gli effetti sulla rappresentazione di bilancio, eccetera.

Alla luce delle precedenti considerazioni, si ritiene preferibile, quale trattamento contabile, la rilevazione degli effetti pregressi del disinquinamento a patrimonio netto.

⁹ Rappresenta l'organo tecnico-consultivo che assiste la Commissione UE nel recepimento degli *standards* contabili internazionali.

¹⁰ In questo senso, la Relazione accompagnatoria al progetto di Direttiva 2003/51/Ce.

¹¹ Cfr. istruzioni al modello Unico 2004-SC, commento al quadro EC.

2. Operazioni e saldi denominati in valuta estera

L'art. 2426, n. 8-bis prevede che *“le immobilizzazioni in valuta devono essere iscritte al tasso di cambio al momento del loro acquisto o a quello inferiore alla data di chiusura dell'esercizio se la riduzione debba giudicarsi durevole”*.

Il documento OIC 1, nel sottolineare che sotto la voce B) Immobilizzazioni sono incluse anche le immobilizzazioni finanziarie tra cui i crediti, fa notare che l'articolo del Codice (art. 2426, n. 8-bis) necessita di una *“interpretazione correttiva, poiché tra le poste incluse alla voce B) suddetta trovano classificazione anche partite che hanno natura monetaria quali appunto, ma non solo, i crediti”*. I crediti finanziari immobilizzati devono essere iscritti quindi al tasso di cambio a pronti alla data di bilancio e non al tasso di cambio storico.

L'elemento di distinzione è rappresentato dunque dalla natura monetaria dei crediti e di altre poste contabili non specificate; qualora venisse riconosciuta la natura monetaria di tali poste, esse devono essere valutate come le attività e le passività in valuta non immobilizzate (ovvero al tasso di cambio alla data di bilancio).

Tuttavia nell'OIC 1 non è specificato cosa si debba intendere per posta con *“natura monetaria”*. Nella versione del principio contabile n. 26 (paragrafo 1) era specificato che per *“partite o elementi monetari”* si debbano intendere *“le disponibilità di denaro, le attività e passività iscritte in bilancio e le restanti operazioni in corso (dette anche fuori bilancio) che comportano o comporteranno il diritto ad incassare o l'obbligo di pagare a date future importi di denaro, determinati o determinabili. Il presente documento (ovvero il PC 26), pur menzionando talvolta per semplicità solo i crediti e i debiti in moneta estera, si riferisce a tutti gli elementi monetari espressi in moneta estera”*.

Nella nota n. 1 del PC 26 si afferma che la definizione è sostanzialmente identica a quella presente nello IAS 21 (revised 1993) *“The effects of changes in foreign exchange rates”*. Nello IAS 21, le operazioni in valuta sono distinte in:

- a) operazioni di tipo monetario;
- b) operazioni di tipo non monetario

dove per *“elementi monetari s'intendono le disponibilità liquide, le attività e le passività che devono essere incassate o pagate in importi di denaro prefissati o determinabili”*.

Andrebbe pertanto valutata l'opportunità di inserire anche nel documento OIC 1 una chiara definizione di natura monetaria di posta contabile, così come precedentemente operato dal PC 16.

3. Operazioni di locazione finanziaria (*Leasing*)

Il novellato art. 2427 cod. civ. prevede, al punto 22, l'introduzione di un'informazione aggiuntiva riguardante i contratti di leasing *“che comportano il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto”*.

La *ratio* della norma scaturisce dalle due possibili metodologie di contabilizzazione delle suddette operazioni di leasing, secondo il metodo patrimoniale ovvero il metodo finanziario.

Il metodo patrimoniale continuerà ad essere adottato negli schemi di bilancio anche dopo la riforma del diritto societario mentre al metodo finanziario, ed ai relativi effetti che esso produce sulla rappresentazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'impresa, è dedicato il citato punto *ad hoc* nella nota integrativa, che così recita:

“le operazioni di leasing che comportano il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto, sulla base di un apposito prospetto dal quale risulti il valore attuale delle rate di canone non scadute quale determinato utilizzando tassi di interesse pari all'onere finanziario effettivo inerente i singoli contratti, l'onere finanziario effettivo attribuibile ad essi e riferibile all'esercizio, l'ammontare complessivo al quale i beni oggetto di locazione sarebbero stati iscritti alla data di chiusura dell'esercizio qualora fossero stati considerati immobilizzazioni, con separata indicazione ai ammortamenti, rettifiche e riprese di valore che sarebbero stati inerenti all'esercizio”.

Si intende qui soffermarsi su due aspetti problematici riguardanti la rappresentazione in bilancio delle operazioni di leasing che, sebbene compiutamente affrontati dal documento OIC 1, possono formare oggetto di ulteriore approfondimento:

- la determinazione del valore attuale delle rate di canone non scadute;
- le informazioni da fornire nell' *“apposito prospetto”*.

La determinazione del valore attuale delle rate di canone non scadute

Con riferimento a tale punto, il novellato art. 2427 prevede che l'attualizzazione dei canoni non scaduti debba essere effettuata *“utilizzando tassi di interesse pari all'onere finanziario effettivo inerente i singoli contratti”*.

Nella prassi delle valutazioni di azienda, il valore del debito residuo dei contratti di leasing è calcolato utilizzando il cosiddetto *“TIR”* (tasso interno di rendimento) ovvero quel tasso che rende nulla la differenza fra importo finanziato (al netto di eventuali oneri accessori) e valore attuale dei canoni e del prezzo di riscatto.

A maggior chiarimento, si consideri il seguente esempio riferito ad un'operazione di leasing immobiliare su un fabbricato industriale.

Costo Fabbricato	2.256.000
Maxi Canone	225.600
95 Canoni	26.169,60
Spese	600
Riscatto	112.800

E' necessario, in primo luogo, determinare l'importo finanziato, pari al costo dell'immobile al netto del maxi - canone e delle spese, quindi complessivamente € 2.029.800.

Supponendo che il prezzo di riscatto venga corrisposto unitamente al versamento dell'ultimo canone, si ha il seguente piano di pagamenti su base mensile:

1	26.169,60
2	26.169,60
..	..
..	..
94	26.169,60
95	138.969,60

Per approssimazioni successive si determina il tasso di interesse che soddisfa la condizione:

$$(\text{Importo lordo finanziato} - \text{Spese}) = (\text{Valore attuale dei canoni} + \text{Valore attuale del prezzo di riscatto})$$

Nell'esempio considerato il tasso che soddisfa la suddetta condizione è pari a 0,005168 (tasso mensile).

In base alla relazione dei tassi equivalenti, si può trasformare il tasso mensile in tasso annuale, come segue:

$$[(1 + i_i)^i - 1] = [1 + 0,005168]^{12} - 1] = 6,38\%$$

Il valore attuale delle rate residue (supponiamo 67) al netto del prezzo di riscatto, determinato sulla base del tasso mensile, può essere ottenuto applicando la seguente relazione:

$$\frac{[1 - (1+i)^{-n}]}{i} \times R = \frac{1 - (1+0,005168)^{-67}}{0,005168} \times 26.169,60 = 1.478.836,53$$

Il valore attuale del prezzo di riscatto, versato al 95° mese, è il seguente:

$$\frac{PR}{(1+i)^n} = \frac{112.800}{(1+0,005168)^{-67}} = 79.860,75$$

Il valore attuale del debito residuo è quindi pari a $1.478.836,53 + 79.860,75 = 1.558.697,28$

La differenza fra il valore del bene, al netto degli ammortamenti, e il debito residuo, opportunamente depurata dell'effetto fiscale, costituisce il plus (minus) valore di rettifica del patrimonio netto contabile.

La differenza fra il valore nominale dei canoni di competenza dell'anno e il valore attuale degli stessi determinato sulla base del tasso mensile costituisce "*l'onere finanziario effettivo attribuibile ad essi e riferibile all'esercizio*".

Andrebbe dunque valutata l'opportunità di indicare dei criteri nonché degli esempi per determinare il valore attuale delle rate di canone non scadute, nonché l'onere finanziario effettivo relativo alle rate di competenza dell'anno.

Le informazioni da fornire nell'apposito prospetto

Per quanto concerne il prospetto prescritto dall'art. 2427, di cui viene proposto uno schema nel documento OIC 1, si valuti l'opportunità di:

- separare l'effetto sul patrimonio netto in "*effetto pregresso*" (cioè maturato in esercizi precedenti) ed "*effetto relativo all'esercizio*" (che coincide con la variazione del reddito netto dell'esercizio riportata nel prospetto relativo al conto economico);
- evidenziare l'effetto conseguente all'applicazione del metodo finanziario sul conto economico non solo sul reddito netto dell'esercizio, ma anche sul margine A) – B) e sulla voce C-17 (oneri finanziari);
- specificare quale aliquota fiscale deve essere utilizzata per la determinazione delle imposte latenti (effettiva, teorica, attualizzata);
- inserire nel prospetto delle variazioni di patrimonio netto una sezione riguardante l'effetto della contabilizzazione del leasing con il metodo finanziario;
- prevedere un prospetto semplificato per le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata.

4. Immobilizzazioni immateriali di durata indeterminata

Altro aspetto di novità contenuto nell'art. 2427 cod. civ. versione post – riforma riguarda le immobilizzazioni immateriali. Stabilisce infatti il nuovo punto 3-*bis*) che in nota integrativa debbano essere indicate:

“la misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni immateriali di durata indeterminata, facendo a tal fine esplicito riferimento al loro concorso alla futura produzione di risultati economici, alla loro prevedibile durata utile e, per quanto determinabile, al loro valore di mercato, segnalando altresì le differenze rispetto a quelle operate negli esercizi precedenti ed evidenziando la loro influenza sui risultati economici dell'esercizio e sugli indicatori di redditività di cui sia stata data comunicazione”.

La *ratio* della modifica deve essere ricercata nella necessità di coordinare l'attuale disciplina civilistica, riferita a talune immobilizzazioni a durata di utilizzazione non determinabile (quali ad esempio l'avviamento o i marchi), con le disposizioni in materia stabilite dai principi contabili internazionali IAS/IRFS.

In particolare la nuova versione degli IAS 38 e 22 (ora IRFS 3), in vigore da marzo 2004, prevede che le immobilizzazioni a durata indefinita (e l'avviamento) non siano ammortizzate ma assoggettate ad *impairment test* e ad eventuali ripristini di valore (qualora consentiti).

Di contro la disciplina civilistica prevede, per tale categoria di immobilizzazioni, l'ammortamento, l'eventuale svalutazione in caso di perdita durevole di valore e l'obbligo di ripristino qualora venga meno la causa che ha determinato la precedente svalutazione.

Il coordinamento fra normativa civilistica e disciplina dei principi contabili internazionali può attuarsi attraverso la versione novellata dell'art. 2427 cod. civ. solo se con la locuzione “*riduzioni di valore*” si intende in maniera estensiva anche il processo di ammortamento.

Le indicazioni fornite a riguardo nel documento OIC 1 (cfr. pag. 38) sembrano limitare l'informazione da rendere in nota integrativa al solo caso delle “*svalutazioni*” ex art. 2426 n.3) cod. civ. e non anche a tutte le riduzioni di valore, ivi compreso l'ammortamento.

In base a questa interpretazione restrittiva non si realizza tuttavia l'auspicato obiettivo di “*informare il lettore di bilancio circa le differenze che si avrebbero qualora l'avviamento (o altre immobilizzazioni immateriali di durata indeterminata) fosse contabilizzato secondo il principio internazionale IFRS 3, cioè non ammortizzato ma sottoposto a riduzioni di valore nell'esercizio (o esercizi) in cui si accerti che il suo valore di bilancio non sia recuperabile tramite flussi futuri di reddito*”

Il punto 3 *bis*) della nota integrativa deve essere interpretato nel senso di fornire le informazioni sulla “*misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni immateriali di durata indeterminata, facendo a tal fine esplicito riferimento al loro concorso alla futura produzione di risultati economici, alla loro prevedibile durata utile e, per quanto determinabile, al loro valore di mercato*” interpretando il concetto di “*riduzioni di valore*” in senso estensivo, ovvero considerando anche gli ammortamenti; così, quando si richiede di evidenziare l’ “*influenza sui risultati economici dell’esercizio e sugli indicatori di redditività di cui sia stata data comunicazione*” delle riduzioni di valore applicate, si intende il risultato di esercizio cui si sarebbe pervenuti non ammortizzando i beni immateriali di cui trattasi, e quindi allineandosi alle disposizioni in tal senso previste dai principi contabili internazionali.

L’eventuale svalutazione delle attività immateriali per effetto dell’applicazione del punto 3 dell’art. 2426 cod. civ. in realtà non dovrebbe costituire motivo di divergenza fra disciplina civilistica e disciplina degli IAS/IFRS: ambedue infatti impongono la svalutazione in ipotesi di perdita durevole di valore.

Semmai risulta diversamente disciplinata l’ipotesi del ripristino di valore che, per l’avviamento, non è consentita dai principi IAS/IFRS.

Altro aspetto rilevante di divergenza fra impostazione contabile continentale ed impostazione contabile anglosassone, cui fondamentalmente i principi IAS/IFRS si ispirano, e che non sembra essere stato oggetto di particolare approfondimento nel documento OIC 1, riguarda il concetto di “Avviamento”.

Nell’impostazione tradizionale l’avviamento viene considerato pari alla differenza fra prezzo pagato e patrimonio netto rettificato dell’azienda oggetto di cessione.

Le rettifiche al patrimonio riguardano, di regola, beni materiali ovvero immateriali, contabilizzati.

L’approccio anglosassone al concetto di avviamento tende ad estromettere preventivamente tutte le immaterialità suscettibili di autonoma individuazione, anche se non contabilizzate, alle quali viene attribuito un valore autonomo di mercato.

L’avviamento risulta essere, quindi, determinato al netto di tali immaterialità che, di contro, nell’approccio continentale, vengono in esso ricomprese.

Si supponga, a titolo maggiormente esplicativo, il seguente esempio.

Caso A

Attività	2.500
Passività	1.000
Patrimonio Netto	1.500

Rettifiche alle attività contabilizzate: +250

Rettifiche alle passività contabilizzate: +100

Patrimonio Netto Rettificato: $1.500+250-100 = 1.650$

Prezzo pagato: 2.000

Avviamento: $2.000 - 1.650 = 350$

Caso B

Attività 2.500

Passività 1.000

Patrimonio Netto 1.500

Rettifiche alle attività contabilizzate: +250

Rettifiche alle passività contabilizzate: +100

Patrimonio Netto Rettificato: $1.500+250-100=1.650$

Fair value dei beni immateriali non contabilizzati (es. licenze) = 200

Prezzo pagato: 2.000

Avviamento: $2.000 - 1.650-200 = 150$

Ciò giustifica il diverso trattamento contabile previsto per tale immaterialità, rispetto all'impostazione continentale.

Andrebbe pertanto valutata l'opportunità di meglio specificare il concetto di avviamento nell'ottica degli applicandi IAS/IFRS, al fine di garantire il necessario coordinamento tra la disciplina civilistica e i suddetti principi contabili internazionali, nonché l'opportunità di estendere il concetto di "*riduzione di valore*" agli ammortamenti (art. 2427, punto 3 - *bis*).

FONDAZIONE LUCA PACIOLI